



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331
 Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
 Direzione e coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 C.C.
 Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

ASSICURAZIONI

CONVENZIONE TRA:

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

(di seguito denominata SSI) - Partita IVA : 02362100378
 con Sede in
 Via Zamboni, 67 - 40126 - Bologna

e

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

(di seguito denominata Società)
 con Sede in
 Via Leopardi, 15
 20123 - Milano

per l'assicurazione infortuni, per l'assicurazione del Rimborso Spese Mediche a seguito di infortunio e della Responsabilità Civile nei confronti di Terzi, derivanti al Contraente ed ai suoi associati come definiti a pag. 3 della presente Assicurazione/Convenzione, alle condizioni e nei limiti qui disciplinati.

Resta convenuto fra le Parti che i beneficiari, persone fisiche, delle coperture prestate ai sensi del presente contratto svolgono le attività assicurate a titolo gratuito e non a fine di lucro. Pertanto lo svolgimento di una qualsiasi attività assicurata a fini della percezione personale di un reddito, o nell'ambito di un rapporto lavorativo, costituisce causa di decadenza dai benefici di polizza.

Resta inoltre convenuto che, salvo diversa indicazione, i beneficiari designati in caso di morte da infortunio di uno o più Assicurati/Associati sono gli eredi legittimi e/o testamentari.

La presente Convenzione ha validità di 3 anni, con effetto dalle ore 24.00 del 01/06/2009 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2010, con tacito rinnovo alla scadenza.

Tuttavia il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione/assicurazione mediante disdetta data con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente dichiara che, prima della conclusione del presente contratto, gli è stata consegnata apposita "Nota Informativa" conforme a quanto stabilito dall'Art. 123 del decreto legislativo n. 175 del 17/3/1995 e dalla circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997.

IL CONTRAENTE



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480941 - Fax (+39) 02 48094331
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Direzione e coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 C.C.
Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

ASSICURAZIONI

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE	
RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 5
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO	pag. 25



DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero la Società Speleologica Italiana (S.S.I.).

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE-
CONVENZIONE:** il contratto di assicurazione.

ASSOCIATO: il soggetto aderente alla SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA.

BENEFICIARIO: la persona fisica o giuridica designata, che ha diritto all'indennizzo in caso di decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari designati sono gli eredi legittimi e testamentari.

FRANCHIGIA: parte di indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPERTO: quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro.

MASSIMALE: la somma fino alla concorrenza della quale, per ogni sinistro e/o per ciascun anno assicurativo, la Società presta la garanzia.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

MODULI DI ADESIONE: certificati comprovanti la copertura assicurativa.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.



ASSICURAZIONI

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Direzione e coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 C.C.
Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 C.C..

Tuttavia il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi Assicurati/Associati.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA (vedi anche Art. "Calcolo dei premi")

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodo assicurativo ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Le Parti rinunciano alla facoltà di recesso per sinistro.

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 7 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti dichiarano di eleggere quale Foro competente quello di Milano.
Resta fermo il disposto di cui all'Art. 1469 bis C.C., qualora applicabile.

Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - DURATA DELLA ASSICURAZIONE/CONVENZIONE - RESCINDIBILITÀ ANNUALE

La presente assicurazione/convenzione si intende stipulata per la durata di **1 anno, con effetto dalle ore 24.00 del 01/06/2009 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2010**, e prevede il tacito rinnovo alla naturale scadenza.
Tuttavia il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dalla presente assicurazione/convenzione mediante disdetta data con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Piergiuseppe...



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Relativamente alla Responsabilità Civile, alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

a) Assicurato:

Per l'applicazione delle presenti garanzie, si intende per Assicurato :

- il Contraente: Società Speleologica Italiana (SSI) e i suoi Preposti;
- gli Associati alla Società Speleologica Italiana (SSI) residenti in Italia che abbiano aderito alla polizza per durata annuale con la formula OPZIONE BASE o con la formula OPZIONE PLUS. La copertura assicurativa c.d "annuale" è operante dalle ore 00.00 della data di associazione alla SSI per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 di ciascuna annualità.

b) Preposti:

Ogni mandatario sociale, ogni persona che ha il potere di gestire o amministrare, ogni collaboratore retribuito o meno.

c) Cose:

Gli oggetti materiali e gli animali.

d) Danni:

- **Corporali:** ogni lesione subita da una persona fisica.
- **Materiali:** ogni deterioramento o distruzione di cosa come definita al punto c), compresi il furto, la sparizione, l'alterazione, lo smarrimento, la rottura.
- **Immateriali:** ogni pregiudizio pecuniario risultante dalla privazione del godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una persona, da un bene mobile o immobile o dalla perdita di un beneficio.

e) Terzi:

Ogni persona che non sia l'Assicurato responsabile, restando inteso che i differenti Assicurati hanno tra di loro la qualità di terzi, fermo in ogni caso quanto segue.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente ;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.



f) Lavoratori parasubordinati:

Si intendono per tali quelli indicati all'Art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo per lavoratori parasubordinati si intendono coloro che percepiscono redditi derivanti da:

- a) uffici di amministrazione, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti;
- b) collaboratori a giornali o riviste, enciclopedie e simili;
- c) partecipazione a collegi e commissioni;
- d) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

g) Lavoratori interinali:

Si intendono i lavoratori messi temporaneamente a disposizione dell'Assicurato, che ne utilizza la prestazione lavorativa, da un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo così come disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n.196.

Art. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ATTIVITÀ GARANTITE

Ogni attività di speleologia svolta direttamente dal Contraente e/o da un Assicurato come definito alla precedente lettera a) delle "Definizioni specifiche della Responsabilità Civile".

Per attività di speleologia si intende ogni attività inerente l'esplorazione, il rilievo, la documentazione e le attività di studio di caverne naturali o cavità artificiali in ogni luogo, compresa l'archeologia sotterranea o subacquea, così come le esercitazioni alle tecniche esplorative effettuate all'esterno.

Si intendono altresì garantite le attività inerenti:

- 1) al normale svolgimento dell'attività del Contraente, da tutte le sue attrezzature ed installazioni poste nei locali in uso del Contraente, nonché dal materiale utilizzato nell'attività di speleologia.
- 2) alla pratica della speleologia in tutte le sue forme, compreso in particolare:
 - l'utilizzo di esplosivi, nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti, con esclusione dell'uso di esplosivi sott'acqua per l'uso non relativo ad un'azione di soccorso, salvo quanto previsto all'Art. 15.4 - "Lavori subacquei con uso di esplosivi" nonché per la sola garanzia R.C.O. quanto previsto all'Art. 14 - "Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.";
 - pulizia di cavità in qualsiasi forma eseguite,
 - attività di addestramento e di perfezionamento,
 - l'addestramento e le esercitazioni di soccorso,
 - l'istruzione e la formazione,
 - l'approccio a voragini e cavità,
 - le operazioni di dimostrazione,
 - gli stage organizzati dal Contraente,
 - i lavori di studio scientifico legati alla speleologia,
 - la gestione di una biblioteca e/o di musei di speleologia;



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Direzione e coordinamento di AXA Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 C.C.
Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

ASSICURAZIONI

- 3) alle operazioni di soccorso e salvataggio organizzate e/o effettuate dal Contraente e/o da Assicurati, come definito alla precedente lettera a) delle "Definizioni specifiche della Sezione I - Responsabilità Civile";
- 4) all'organizzazione da parte del Contraente di meeting, seminari, assemblee generali ed ogni manifestazione, compresi ricevimenti, cene, serate, cocktails e simili;
- 5) alla pratica dell'archeologia se e in quanto attinente ad attività speleologiche.

Gruppi Speleologici associati alla SSI

L'assicurazione si intende inoltre operante per la Responsabilità Civile derivante alla SSI nella sua qualità di co-organizzatore per le attività di speleologia sopra elencate anche se svolte da Gruppi Speleologici associati alla SSI sempre che a tali attività di speleologia partecipi almeno un istruttore tecnico regolarmente associato annualmente alla SSI, nel caso di corsi tecnici omologati, o un responsabile del gruppo regolarmente associato annualmente alla SSI, nel caso di attività divulgative patrocinata. L'assicurazione vale anche per responsabilità civile personale del suddetto istruttore tecnico/responsabile del gruppo, della cui opera si avvalga la SSI, per gli eventuali danni cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso ed il Gruppo Speleologico co-organizzatore) nello svolgimento delle sue mansioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono considerati terzi tra di loro le persone partecipanti all'attività di speleologia co-organizzate dalla SSI sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal 583 Codice Penale.

Questa estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di 300.000,⁰⁰ euro per sinistro.

Art. 11 - OGGETTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- 1) morte, danni corporali;
 - 2) distruzione e deterioramento di cose;
 - 3) danni immateriali che siano conseguenza diretta o indiretta di un danno corporale o materiale;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.



Art. 12 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende:

A) i danni conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

B) i danni:

- 1) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 3) da impiego di aeromobili;
- 4) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

C) i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'Art. 15.2 - "Beni in consegna o custodia";
- 5) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- 5) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

D) i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

E) i danni:

- 1) da furto, salvo quanto previsto all'Art 15.2 - "Beni in consegna o custodia";
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art 15.3 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio";

F) i danni provocati da soggetti diversi dai preposti del Contraente della cui opera si avvalga l'Assicurato stesso;

G) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

H) i danni derivanti da:

- 1) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 2) campi elettromagnetici;
- 3) detenzione e utilizzo di esplosivi, salvo quanto disciplinato al punto 15.4 - "Lavori subacquei con uso di esplosivi";
- 4) di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto;

I) i danni:

- 1) derivanti da proprietà, uso e possesso a norma dell'Art.2052 C.C., di animali domestici ascrivibili alla categoria "A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'" così come indicati nell'ordinanza del 27-08-2004 del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10-09-2004;

Non sono inoltre coperti ai termini del presente contratto:

- L) le multe e le spese di procedimenti penali in genere, oltre a qualsiasi importo aventi carattere di sanzioni, imposte alla Contraente e conosciute in USA e Canada sotto il nome di "punitive damages" o "exemplary damages".



Art. 13 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, il Contraente, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni:

- A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi dirigenti) e lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D. Lgs. 38/2000;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- e) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- f) per i sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- g) per i sinistri di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto;
- h) derivanti da proprietà, uso e possesso a norma dell'Art.2052 C.C., di animali domestici ascrivibili alla categoria "A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'" così come indicati nell'ordinanza del 27-08-2004 del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10-09-2004.

Art. 15 - GARANZIE AGGIUNTIVE R.C.T. (Sempre operanti)

15.1 - Lavoratori interinali - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga della lettera e) delle "Definizioni specifiche della Sezione I - Responsabilità Civile", limitatamente ai danni corporali, sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione i lavoratori interinali per lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, da questi subite in occasione di lavoro o di servizio. A maggior precisazione sono escluse le malattie professionali.



15.2 - Beni in consegna/custodia

A parziale deroga dell'Art. 12 - "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera C) punto 2) e lettera E) punto 1), la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile del Contraente in caso di danni (che siano furto, smarrimento, rottura o sparizione) causati ai beni mobili in consegna/custodia del Contraente.

Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per i seguenti rischi:

- a) apparecchiature tecnico scientifiche, materiale audio visivo (quali: televisori, videocamere, proiettori, strumenti musicali, microfoni, mixer, impianti voce, videoregistratori e simili) purché regolarmente noleggiato. In caso di sinistro il Contraente dovrà esibire idonea documentazione attestante il noleggio delle apparecchiature;
- b) libri, diapositive, foto, CD, video cassette, DVD o films, anche di proprietà di Associati, affidati al Contraente. Resta inteso che, in caso di materiale audiovisivo normalmente in commercio, il risarcimento non può oltrepassare il valore commerciale dello stesso, mentre nel caso di esemplare unico di proprietà di Associati o di terzi, il risarcimento è limitato, quando possibile, al solo costo di duplicazione e/o ristampa oppure al solo costo del supporto vergine (pellicole, videocassette, CD, DVD, ecc.), escluso in ogni caso qualsiasi valore di riferimento di affezione, artistico o scientifico;
- c) per l'eventuale servizio di guardaroba custodito, anche se il deposito è gratuito, durante le manifestazioni, meeting, seminari, assemblee generali, ricevimenti, cene, serate, cocktails e simili organizzate dal Contraente. Restano comunque esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;

Questa estensione di garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, gioielli, oggetti d'arte o preziosi, nonché veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di 25.000,00 euro per sinistro, con una franchigia di 100,00 euro per ogni singolo danneggiato.

15.3 - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio

Le garanzie del contratto sono estese alla Responsabilità Civile in cui sia incorso il Contraente in ragione: dei danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei locali adibiti ad attività. A parziale deroga dell'Art. 12 - "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera C) punto 2) e lettera E) punto 1), la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile del Contraente a cose di terzi (compreso l'eventuale contenuto) da incendio, esplosione e scoppio verificatisi nei locali anche temporaneamente in uso al Contraente.

15.4 - Lavori subacquei con uso di esplosivi

Per le attività di lavori subacquei con uso di esplosivi la qualità di Assicurato è limitata a:

- la Società Speleologica Italiana;
- gli speleologi Associati alla Società Speleologica Italiana (SSI) residenti in Italia che abbiano aderito alla polizza per durata annuale (esclusi quindi i titolari di coperture giornaliere), regolarmente abilitati ai sensi di legge.

Le garanzie si estendono a tali attività esclusivamente se compiute nel quadro di esplorazioni o di operazioni di soccorso o salvataggio o di corsi di addestramento.



15.5 - Rivalsa per il recupero di spese di ricerca e salvataggio

La Società si obbliga a tenere indenne, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per l'eventuale rivalsa da parte di Stati esteri, enti od organizzazioni pubbliche o private e/o di terzi per il recupero, anche parziale, di somme sostenute per la ricerca, il salvataggio ed il soccorso di Associati/Assicurati e/o di aderenti con copertura giornaliera.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale assicurato con un sottolimito di risarcimento di 100.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 16 - VALIDITÀ TERRITORIALE PER LE GARANZIE R.C.T. - R.C.O.

L'assicurazione R.C.T. ha validità per gli Assicurati di qualsiasi nazionalità residenti in Italia.

Le garanzie R.C.T. del presente contratto sono estese al mondo intero; tuttavia qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana, nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista e ferma in ogni caso la competenza giurisdizionale italiana.

L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che awengano nel mondo intero.

Art. 17 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di validità della presente Assicurazione/Convenzione, conseguenti ad atti e/o fatti commessi durante il medesimo periodo, e denunciate alla Società nei termini previsti dalla Assicurazione/Convenzione stessa, come meglio definito nel successivo Art. 19 - "Obblighi in caso di sinistro di Responsabilità Civile".

Art. 18 - MASSIMALE DI GARANZIA

Massimale R.C.T./R.C.O. unico per sinistro e per anno **1.000.000,00 euro**

Con i seguenti sottolimiti

- R.C.T. - Danni corporali per sinistro	1.000.000,00 euro
- R.C.T./R.C.O. - Danni corporali per persona lesa	1.000.000,00 euro
- R.C.T. - Danni materiali o immateriali consecutivi per sinistro	500.000,00 euro
- R.C.T. - Rivalsa per spese di ricerca e salvataggio per sinistro e per anno	100.000,00 euro
- R.C.T. - Beni in consegna e custodia per sinistro con franchigia di 100,00 euro per singolo danneggiato	25.000,00 euro

Premesso che per massimale di garanzia si intende l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Quando è previsto un sottolimito di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione.

Quando il massimale (o sottolimito, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.



Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1923 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

In caso di sinistro la Società Speleologica Italiana si impegna a trasmettere, via fax, alla Società, unitamente alla denuncia di sinistro (oppure entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza) gli elenchi riepilogativi delle adesioni (giornaliere e/o annuali) con i dati degli Assicurati che hanno aderito alla copertura assicurativa presenti e/o coinvolti al momento del sinistro; fermo restando che la Società, potrà eventualmente richiedere di visionare gli originali dei moduli giornalieri di adesione e/o degli elenchi trasmessi al responsabile assicurativo della SSI (con la data del fax o della lettera raccomandata o del timbro postale data certa).

Art. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico- giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Art. 21 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, su richiesta di una delle Parti, potrà essere conferito, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Il collegio risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti, in caso di disaccordo questo risiede presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del collegio peritale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale stesso.